



COMUNE DI GENOVA

Direzione Regolazione

ORDINANZA

ATTO N. ORM 255 DEL 26/02/2024

OGGETTO: **GENOVA**

ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E FERMATA VEICOLARE IN OCCASIONE DEL SERVIZIO DI CONTENIMENTO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA SUI SEDIMI STRADALI E AREE PAVIMENTATE CITTADINE

IL DIRIGENTE

Premesso che la Direzione Area Infrastrutture Opere Pubbliche – Manutenzione e Verde Pubblico ha stilato un accordo quadro regolante il servizio di contenimento della vegetazione spontanea su sedimi stradali e aree pavimentate cittadine del Comune di Genova suddiviso in nove lotti, con cui ha assegnato tali attività alle ditte:

- IMPRESA COOP. SOC. IL RASTRELLO A RL ONLUS (LOTTI 1-2-3);
- IMPRESA BARBARA B. SCS (LOTTO 4);
- IMPRESA ISAM (LOTTI 5-6 e 8)
- IMPRESA AVS Società Cooperativa Agricola (LOTTI 7 e 9)

Considerato che per lo svolgimento dei lavori di decespugliamento sarà necessario liberare le aree eventualmente impegnate dalla sosta veicolare;

Considerato che per le modalità operative e organizzative da parte delle imprese sopraelencate, nonché per i criteri specifici di intervento, è necessario procedere alla stesura di un'unica Ordinanza Dirigenziale, senza necessità di ulteriori atti endoprocedimentali nel rispetto del principio del non aggravamento del procedimento amministrativo, per regolamentare la disciplina della sosta veicolare nei tratti di strada interessati dalle suddette operazioni;

Atteso che il presente provvedimento non è applicabile in caso di presenza di stalli di sosta personalizzati per invalidi;

Ravvisata dunque la necessità di regolare la sosta veicolare dall'01/03/2024 sino al 31/12/2024, come richiesto dalla Direzione Area Infrastrutture Opere Pubbliche – Manutenzione e Verde Pubblico, con alcune modalità che consentano la realizzazione degli interventi in argomento, garantendo nel contempo la sicurezza stradale;

Visti gli artt. 6, 7, 14 comma 1 *lett.a*), 15 comma 1 *lett.a*), 16 comma 2, 18 comma 4 del Decreto Legislativo 30.4.92 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”;

Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Visto l’art. 51 comma 10 dello Statuto del Comune di Genova, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 4 del 16.02.2010;

ORDINA

Dal **1° marzo 2024** sino al **31 dicembre 2024**, per le motivazioni espresse in premessa, nonché per tutte quelle operazioni di pulizia e rimozione delle ramaglie cadute giacenti sulle strade o aree aperte soggette ad uso pubblico effettuato dai veicoli, o con mezzi, utilizzati dalle imprese:

- IMPRESA COOP. SOC. IL RASTRELLO A RL ONLUS (LOTTI 1-2-3);
- IMPRESA BARBARA B. SCS (LOTTO 4);
- IMPRESA ISAM (LOTTI 5-6 e 8)
- IMPRESA AVS Società Cooperativa Agricola (LOTTI 7 e 9)

l’istituzione del divieto di sosta veicolare, con la sanzione accessoria della rimozione forzata del veicolo degli inadempienti nelle aree stradali interessate dagli interventi sopra indicati, previa:

1. comunicazione al Settore Regolazione e al Distretto di Polizia Locale competente per territorio **cinque giorni prima** dell’evento programmato
2. apposizione della relativa segnaletica nei modi e tempi previsti dalla normativa vigente ovvero 48 ore prima dell’inizio dei lavori/interventi.

Tale divieto di sosta non è applicabile in caso di presenza di stalli di sosta personalizzati per invalidi.

MANDA

Alle imprese concessionarie per l’installazione della prescritta segnaletica stradale nei tempi e modi previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002;

eventuale segnaletica stradale esistente rimossa o danneggiata a causa dei lavori dovrà essere ripristinata ex novo; la rimozione, lo spostamento e il ripristino di eventuale segnaletica pubblicitaria dovrà essere concordata con il Concessionario.

Alla Direzione Corpo di Polizia Locale per la verifica della corretta applicazione della presente ordinanza.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Varno Maccari

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.